

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI D.LGS. 36/2023 RELATIVO AGLI APPALTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE
COMUNITARIE**

Approvato con Delibera n. 170 del Consiglio Federale del 15.12.2025

*** **

INDICE:

PARTE I - PRINCIPI COMUNI

- Art. 1) Oggetto
- Art. 2) Principi generali
- Art. 3) Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, Piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD)
- Art. 4) Obblighi di trasparenza, pubblicità e accesso agli atti
- Art. 5) Programmazione Triennale
- Art. 6) Strumenti di acquisto e negoziazione
- Art. 7) Responsabile Unico del Progetto (RUP), Direttore dei Lavori (DL) e Direttore Dell'esecuzione Del Contratto (DEC)

PARTE II - DISPOSIZIONI COMUNI AI CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

- Art. 8) Soglie Comunitarie
- Art. 9) Interesse Transfrontaliero
- Art. 10) Calcolo degli importi degli appalti costi per la manodopera e oneri di sicurezza
- Art. 11) Divieto di Frazionamento
- Art. 12) Clausole Sociali, CCNL e Costi di Manodopera
- Art. 13) Principio di Rotazione
- Art. 14) Codice Identificativo di Gara e Codice Unico di Progetto
- Art. 15) Requisiti di partecipazione e verifiche

PARTE III - DISCIPLINA GENERALE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

- Art. 16) Procedure e Termini di Affidamento Sotto Soglia

PARTE IV - LE SINGOLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

IV.I - GLI AFFIDAMENTI DIRETTI

- Art. 17) Affidamenti diretti di lavori servizi e forniture ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del codice - La procedura e le sue fasi
- Art. 18) Avvio della procedura
- Art. 19) Fase di Selezione dell'affidatario
- Art. 20) Fase di affidamento
- Art. 21) Criteri di Aggiudicazione

IV.II LE PROCEDURE NEGOZiate

- Art. 22) Procedure Negoziato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), d), e) del codice - La procedura e le sue fasi
- Art. 23) Avvio della procedura
- Art. 24) Selezione degli operatori economici

- Art. 24.1) Criteri per la selezione degli operatori economici da invitare a seguito di indagine di mercato
- Art. 24.2) Invito agli operatori economici selezionati e invitati, confronto competitivo e scelta dell'affidatario
- Art. 24.3) Esclusione automatica delle offerte anomale
- Art. 24.4) Commissione Giudicatrice
- Art. 24.5) Verifiche dei requisiti
- Art. 24.6) Criteri di Aggiudicazione
- Art. 25) Proposta e provvedimento di aggiudicazione
- Art. 26) Informazioni ai candidati e agli offerenti e accesso agli atti

PARTE V - STIPULA DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA

- Art. 27) Termini dilatori
- Art. 28) Stipula del contratto e imposta di bollo
- Art. 29) Esecuzione anticipata del contratto

PARTE VI - DISPOSIZIONI ULTERIORI

- Art. 30) Le Garanzie - Garanzia provvisoria e garanzia definitiva
- Art. 31) Penali e premialità
- Art. 32) Revisione dei Prezzi
- Art. 33) Anticipazione del Prezzo
- Art. 34) Ricorso a procedure alternative
- Art. 35) Soccorso istruttorio
- Art. 36) Certificato di collaudo
- Art. 37) Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 38) Modalità di pagamento, fatturazione elettronica
- Art. 39) Contribuzione a favore dell'ANAC
- Art. 40) Codice di comportamento e Trattamento dei dati

PARTE VII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 41) Norme di rinvio
- Art. 42) Ambito di Applicazione
- Art. 43) Entrata in vigore

PARTE I – PRINCIPI COMUNI

Art. 1) Oggetto

Il presente Regolamento ha l'obiettivo di fornire una disciplina delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di appalto di servizi e forniture nonché di lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie (cd. contratti sotto soglia) indicate nell'articolo 50 del Codice ed è redatto in conformità delle prescrizioni del D.Lgs. 36/2023 (di seguito denominato il Codice degli appalti o anche per brevità il Codice), come modificato dal correttivo di cui al D.Lgs 209/2024, integrato dalle Linee guida impartite dall'ANAC.

Art. 2) Principi Generali

Il Codice dei contratti pubblici prevede (agli artt. 1-11) una parte generale dei principi, volti a valorizzare la libertà di auto-responsabilità e di iniziativa delle stazioni appaltanti (di seguito per brevità denominate anche SA) e così favorendo un risultato virtuoso che accresca la qualità e riduca tempi e costi.

Detti principi sono codificati in: principio del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, di buona fede e di tutela dell'affidamento, di auto-organizzazione amministrativa, di autonomia contrattuale, di conservazione dell'equilibrio contrattuale, i principi di tassatività delle clausole di esclusione e di massima partecipazione e quello di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore.

In tale premessa sono da ritenersi portanti i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, delineati quali criteri di rilevanza con valore interpretativo delle altre norme del Codice.

Principio del Risultato

Le SA perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. La concorrenza tra gli operatori economici (di seguito per brevità denominati anche OE) è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del Codice e ne assicura la piena verificabilità. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della Comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.

Principio della Fiducia

Il principio della fiducia tra la SA e gli operatori economici mira a valorizzare l'azione legittima, trasparente e corretta delle pubbliche amministrazioni, onde scongiurarne l'inerzia nel rispetto della legalità.

Principio dell'accesso al Mercato

Le SA favoriscono nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, nonché di proporzionalità la massima partecipazione agli operatori economici, nell'ottica di garantire un mercato concorrenziale e pari opportunità di partecipazione.

Principi di Buona Fede e di Tutela Dell'affidamento

Tale principio consacra in sostanza l'obbligo reciproco di correttezza tra SA e operatore economico, i quali sia in fase pre-contrattuale sia in fase contrattuale, si comportano reciprocamente secondo di buona fede ed a tutela dell'affidamento.

Principio di autonomia

L'art.8 del codice fissa in via generale il principio di autonomia contrattuale delle pubbliche amministrazioni nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, accordando alle stesse la facoltà di concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.

Nell'ambito di ciò codesta SA determina i termini di applicazione di tale principio nell'ambito della propria attività.

Nell'ambito di ciò codesta SA dispone i termini di applicazione di tale principio nel rispetto del codice ed in armonizzazione con la propria attività di autonomia in aderenza alla normativa federale ed alla propria natura giuridica.

Art. 3) Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e utilizzo delle Piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD)

Le procedure di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria sono gestite in modalità interamente digitale, nel rispetto delle disposizioni di cui al Libro I, Parte II del D.Lgs. 36/2023, e in conformità agli artt. 21, 22, 25 e 85 del medesimo Codice.

Le attività inerenti al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolte tramite piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD) interoperabili con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), gestita dall'ANAC, che assicura la pubblicità legale e la trasparenza degli atti.

La Stazione appaltante, attraverso la PAD:

- gestisce digitalmente tutte le fasi del ciclo di vita del contratto, dalla programmazione all'esecuzione;
- assolve agli obblighi di pubblicità legale, trasparenza e comunicazione verso ANAC, secondo quanto previsto dal Codice e dalla Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023;
- garantisce l'accesso agli atti e utilizza il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) per le verifiche dei requisiti di partecipazione e di ordine generale e speciale.

Per gli affidamenti sotto soglia, il RUP provvede alla trasmissione alla BDNCP dei dati e documenti previsti dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi.

Art. 4) Obblighi di trasparenza, pubblicità e accesso agli atti

L'interoperabilità tra le Piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD) e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), gestita da ANAC, garantisce la

pubblicità legale, la trasparenza e l'accesso digitale agli atti relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici.

Le Stazioni appaltanti, per il tramite delle PAD, assicurano la pubblicazione di bandi, avvisi e atti oggetto di pubblicità legale secondo quanto previsto dagli artt. 27 e 28 del D.Lgs 36/2023 e dalle Delibere ANAC n. 263 e n. 264 del 20 giugno 2023, come modificate dalla Delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023.

Ai fini della trasparenza, i dati e le informazioni relativi alla programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici sono trasmessi alla BNCP, tramite la piattaforma digitale PAD,

ed accessibili tramite un collegamento ipertestuale (*link*) sul portale istituzionale che garantisce l'accesso immediato e diretto ai dati da consultare.

Gli effetti giuridici degli atti decorrono dalla data di pubblicazione nella BDNCP. L'accesso agli atti è garantito in modalità digitale tramite le PAD, in conformità agli artt. 35 e 36 del Codice.

La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti.

Art. 5) Programmazione Triennale

La programmazione obbligatoria è disciplinata dall'art. 37 del Codice; l'Allegato I.5, reca la relativa disciplina di attuazione e richiama gli schemi-tipo da utilizzare per la sua redazione. Le SA secondo i propri ordinamenti: a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, documenti approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio; b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

La programmazione dei lavori è obbligatoria quando il valore stimato dell'appalto è di importo pari o superiore alla soglia di euro 150.000, la programmazione degli acquisti di servizi e forniture è obbligatoria quando il valore stimato dell'appalto è di importo pari o superiore alla soglia di euro 140.000.

Pertanto gli affidamenti sotto soglia, verranno effettuati in conformità alla programmazione triennale che la SA assume in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 37 e all'Allegato I.5 del Codice e sarà possibile procedervi solo se gli stessi siano stati inseriti nei rispettivi Documenti di programmazione triennale approvati dall'Organo competente.

Gli appalti di lavori, servizi e forniture da realizzarsi in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione

Ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del Codice, il programma nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e sulla BDNCP, secondo gli schemi tipo e le modalità definiti dall'allegato I.5 al Codice.

Le SA adottano altresì livelli di progettazione secondo quanto stabilito dall'art. 41 del Codice.

Art. 6) Strumenti di acquisto e negoziazione

L'art. 25 comma 2 del Codice dispone l'utilizzo da parte delle SA delle piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione.

Tra le piattaforme a disposizione per i processi di acquisto elettronico per le procedure sotto soglia le SA possono, ed in taluni casi positivamente normati debbono ricorrere, alla piattaforma nazionale per gli acquisti in rete gestita da Consip che consente la gestione digitale dell'intero processo di approvvigionamento, attraverso vari strumenti di acquisto: Convenzioni, Accordi quadro, Sistemi dinamici di acquisizione, MePa - Mercato digitale per gli acquisti sottosoglia europea di beni, servizi e lavori di manutenzione.

A seconda della tipologia dell'acquisto da effettuare la presente SA valuterà, di volta in volta secondo la regola del caso concreto, con una valutazione da effettuare ad opera dei soggetti competenti, il ricorso alla piattaforma da utilizzare a seconda dell'oggetto dell'affidamento e della portata normativa.

Art. 7) Responsabile Unico del Progetto (RUP), Direttore dei Lavori (DL) e Direttore Dell'esecuzione Del Contratto (DEC)

In osservanza del disposto dell'art. 15 e dell'All. I.2 del Codice, la SA procede alla nomina del RUP, acronimo di "Responsabile Unico del Progetto" cui viene affidata la responsabilità del completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività di propria competenza.

I compiti comuni e specifici e per la fase di esecuzione del RUP sono individuati agli artt. 6, 7 e 8 dell'All. I.2, cui si rimanda per una più approfondita elencazione, di seguito per brevità sintetizzando le sue **funzioni principali**:

- la **programmazione**;
- la **progettazione** assicurando la corretta elaborazione della documentazione tecnica, verifica la conformità dei progetti e la loro validazione;
- l'**affidamento**: coordina le procedure di gara, verificando le offerte, i requisiti e disponendo le eventuali esclusioni;
- l'**esecuzione**: impartisce direttive al direttore dei lavori, controlla il rispetto delle norme di sicurezza e della salute dei lavoratori, autorizza i e dispone le penali, autorizza le modifiche contrattuali.

La SA, nomina il RUP tra i dipendenti assunti a tempo determinato e indeterminato, anche se non aventi qualifica dirigenziale, che può essere individuato nella figura di un Responsabile di Settore/Centro o di un Responsabile di Ufficio, ovvero di altro dipendente che sia in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti ai medesimo affidati, osservando il principio di pari opportunità e rotazione, in ogni caso garantendo il possesso di adeguate e congrue competenze per l'intervento da realizzare.

La nomina del RUP viene effettuata, **nel primo atto di avvio dell'intervento**.

Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura di norma la figura di *RUP* è rivestita da un tecnico. Ove non sia presente all'interno dell'Amministrazione procedente un soggetto dotato di tale competenza le funzioni di *RUP* vengono attribuite al Dirigente/Direttore nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare.

Il RUP dirige l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture e controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Con riferimento agli appalti di lavori, prima dell'avvio della procedura, viene nominato un *Direttore dei lavori (DL)*, cui è affidato il controllo dell'esecuzione del contratto, il quale a sua volta può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più *direttori operativi (DO)*. Il *DL* è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.

Per gli appalti di servizi e forniture, il *RUP* svolge, di norma, le funzioni e i compiti di *Direttore dell'esecuzione (DEC)*, che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto.

Il *DEC* deve essere nominato per *servizi e forniture di particolare importanza*, per qualità o importo delle prestazioni; la nomina avviene con apposito provvedimento nell'affidamento o aggiudicazione (All. I.2 art.8 comma 4).

A norma dell'art. 32, comma 3, dell'allegato II.14 del Codice, "... sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo **superiore a 500.000 euro**".

Sono altresì considerati *servizi di particolare importanza*, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

Eventuali provvedimenti di nomina del *DEC*, quale figura diversa dal *RUP*, dovranno essere accompagnati da una dichiarazione motivata del *RUP* che attesti la sussistenza di una delle fattispecie sopra riportate.

Per i contratti ove sia stato nominato il *DEC*, è possibile su indicazione dello stesso e sentito il *RUP*, nominare uno o più assistenti con funzioni di *direttore operativo (DO)*.

Per la disciplina di dettaglio, si fa espresso rinvio a quanto disciplinato dall'art. 114 e dall'Allegato II.14 del Codice.

E' prevista la possibilità di partecipazione del RUP alle commissioni giudicatrici.

PARTE II

DISPOSIZIONI COMUNI AI CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Art. 8) Soglie Comunitarie

Le soglie di rilevanza europea per l'applicazione del codice sono indicate all'art. 14 ai commi 1 e 2.

Le soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Art. 9) Interesse Transfrontaliero

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, comma 2 del codice prima dell'adozione della decisione a contrarre e dell'approvazione dei documenti di gara, il RUP conduce un'istruttoria onde accertare l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo.

Laddove ricorra tale circostanza, saranno obbligatorie le procedure *ordinarie* e non quelle *semplificate*.

Un affido può presentare interesse *transfrontaliero*:

- in ragione del suo valore stimato;
- in relazione alla propria tecnica o all'ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri;
- in relazione alle caratteristiche tecniche dell'appalto e del settore di riferimento (struttura del mercato, dimensioni e prassi commerciali);
- tenuto conto dell'esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime siano reali e non fittizie.

Il RUP nominato esegue la verifica ed in caso dà atto dell'assenza dell'interesse *transfrontaliero* certo, nel primo atto della procedura relativa a ogni affidamento.

Art. 10) Calcolo degli importi degli appalti costi per la manodopera e oneri di sicurezza

L'art. 14 indica i termini di calcolo dell'importo stimato dell'appalto.

L'importo stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.

Ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Codice tale calcolo dell'importo stimato dell'affido di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresi l'eventuale opzione od i rinnovi del contratto indicate negli atti di ogni procedura di acquisto.

Nelle procedure negoziate e negli affidi diretti che abbiano ad oggetto prestazioni con un impiego di ad alta intensità di manodopera, l'art. 41, comma 14, del Codice, dispone altresì che per determinare l'importo posto a base dell'appalto, la SA richiedente individua nei

documenti della procedura i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo; detti costi e quelli della sicurezza, sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Gli OE nella propria offerta economica devono indicare, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, a pena di esclusione, il costo della manodopera, nonché gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ad eccezione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale.

Di massima negli affidamenti diretti, fatta eccezione di quelli ad alta intensità di cui sopra, non è necessaria la indicazione dei costi di manodopera.

Al fine di determinare l'importo posto a base della procedura, la SA verifica, altresì, la sussistenza o meno dei rischi da interferenza. Ove tali rischi siano valutati ricorrenti ai documenti della procedura, deve essere allegata la bozza del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), che oltre agli all'analisi delle attività, l'individuazione dei rischi, le misure di prevenzione e protezione, dovrà contenere la quantificazione dei costi necessari per attuare le misure di sicurezza il cui importo non è soggetto a ribasso.

Per gli affidamenti di servizi di natura intellettuale, nelle forniture di materiali prive di posa in opera o attrezzature, per i lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque lavoratori/giorno o qualora si tratti di prestazioni da effettuarsi al di fuori degli ambienti e/o dell'orario di lavoro, non è prevista la redazione della bozza del DUVRI.

Art. 11) Divieto di Frazionamento

Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del Codice.

E' fatto espresso divieto di suddividere artificialmente un appalto avente carattere unitario, al fine di eludere le disposizioni del Codice.

La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano" (comma 6 dell'articolo 14) .

Nei casi di procedura articolata in lotti distinti, l'importo complessivo stimato ammonta alla totalità di tali lotti (art.14 commi 9 e 10). Quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, le disposizioni del Codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

La stazione appaltante, pertanto, pur essendo libera di frazionare l'appalto, deve considerare i lotti come parte di un progetto di acquisizione unitario al fine di determinare la soglia comunitaria e la connessa procedura di gara. La stazione appaltante, conseguentemente, dovrà fare ricorso alle procedure corrispondenti al valore complessivo dell'affidamento, dato dalla somma del valore dei singoli lotti.

Viene osservata quindi la precisazione di ANAC per la quale il divieto di frazionamento di un appalto assurge a principio generale, avente la finalità di sottrarre da indebite ed arbitrarie

scelte di “comodo” l’affidamento diretto di commesse che richiedono invece procedure di evidenza pubblica.

Art. 12) Clausole Sociali, CCNL e Costi di Manodopera

Clausole sociali

L’art. 57 del codice prevede l’obbligo di inserire espressamente, nei bandi di gara, avvisi e inviti, specifiche clausole sociali con le quali le SA richiedono all’OE gli impegni, che detto ultimo dovrà assumere nelle procedure negoziate ai sensi dell’art. 102 comma 1 del codice, relativi a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione di idonei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente; garantire altresì le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L’operatore economico in osservanza delle disposizioni del comma 2 del medesimo articolo dovrà indicare nell’offerta le modalità con le quali intende adempiere agli impegni ivi indicati.

E’ compito del *RUP* verificare l’attendibilità degli impegni assunti nei confronti del potenziale aggiudicatario con qualsiasi mezzo si presenti adeguato, anche con le modalità di cui all’art. 110 del Codice.

Le suddette disposizioni sono applicabili anche nei casi di affidi diretti ove il *RUP* ritenga che la natura dell’affido lo richieda ed in ogni caso nelle ipotesi che sussista un’alta intensità di manodopera; ipotesi in cui è necessario inserire nella documentazione procedurale le clausole sociali di cui sopra.

CCNL

Nelle procedure negoziate gli *inviti della SA* devono contenere l’indicazione del contratto collettivo ritenuto applicabile al personale dipendente impiegato; tale contratto deve essere quello in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’operatore economico anche in maniera prevalente.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla

SA.. Prima di procedere all'aggiudicazione, il RUP acquisisce una dichiarazione dall'operatore economico con cui lo stesso si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta durata delle stesse, ovvero una dichiarazione di equivalenza delle tutele; conseguentemente, lo stesso verifica la dichiarazione resa anche con le modalità di cui all'art. 110 del Codice.

Negli *affidamenti diretti*, l'indicazione del CCNL ritenuto applicabile dalla SA, va inserita nella richiesta di preventivo. Nel caso di indicazione da parte dell'OE di contratto diverso da quello richiesto dalla SA, ovvero nel caso in cui il contratto applicato non venga ritenuto adeguato, il RUP, *prima di procedere all'affidamento*, si assicura che siano rispettate le tutele dei lavoratori previste dalla norma.

Art. 13) Principio di Rotazione

Con lo scopo di garantire la concorrenzialità tra le imprese ed evitare la concentrazione di posizioni dominanti nonché rapporti esclusivi con alcuni di essi, per gli affidamenti sotto soglia l'art. 49 del codice prevede il principio di rotazione degli affidamenti disponendo che "è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi" . Pertanto per le procedure sotto soglia il principio di rotazione vieta due affidamenti consecutivi al contraente uscente nel caso in cui abbia come oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, categoria di opere, settore di servizi.

In caso di appalti di lavori che ricomprendono prestazioni di diverse categorie, il principio di rotazione si applica con riferimento alla sola categoria prevalente.

Deroghe

In casi motivati previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto, quando sussistono le seguenti condizioni:

- struttura del mercato;
- effettiva assenza di alternative;
- accurata esecuzione del precedente contratto.

Come chiarito dall'ANAC le condizioni sopra indicate devono essere concorrenti e non alternative tra loro, debbono essere specificamente rappresentate negli atti della procedura ed è onere della stazione appaltante fornire adeguata, puntuale e rigorosa motivazione in ordine alle ragioni della possibile deroga al principio di rotazione.

Pertanto, non è possibile derogare al principio di rotazione, motivando sulla ricorrenza di una sola di esse.

La SA, per le procedure affidate ex art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e), non applica il principio di rotazione nei casi in cui non sia prevista alcuna limitazione al numero degli OE da invitare, purché in possesso dei requisiti richiesti;

E' comunque sempre consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000.

L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso ad arbitrari frazionamenti delle commesse.

Inoltre non è vietato il rinvio dell' "operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento", ma soltanto il rinvio del "contraente uscente" ossia del soggetto che ha conseguito la precedente aggiudicazione. La ratio dell'omessa applicazione del principio ai meri "invitati" alla precedente procedura è ravvisata nel fatto che "la contrazione del principio concorrenziale non risulta in alcun modo giustificata dalla necessità di contenere asimmetrie informative a carico del precedente aggiudicatario" (Cfr. ANAC Relazione al Nuovo Codice).

E' altresì consentito alla SA ripartire gli affidamenti in base a fasce di valore. In tale caso il divieto di affidamento/aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatte salve le possibilità di deroga sopra indicate. Anche la riguardo l'ANAC comunque ricorda che la differenziazione tra le distinte fasce di importo previste per i possibili affidamenti diretti deve essere tale da non eludere arbitrariamente il divieto di frazionamento.

Art. 14) Codice Identificativo di Gara e Codice Unico di Progetto

Ad ogni procedura è associato un *Codice Identificativo di Gara* (CIG), che è il codice alfanumerico rilasciato dall'ANAC, al fine di vigilare sulla regolarità delle procedure di affidamento ed assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La acquisizione del CIG avviene unicamente da parte del *RUP* per mezzo delle PAD attraverso le quali viene svolta la procedura di affidamento, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP. Il *RUP*, durante le varie fasi del ciclo di vita del contratto, procede, altresì, alla compilazione e pubblicazione, sempre tramite la PAD, delle corrispondenti schede messe a disposizione da ANAC, differenti in base alla tipologia di procedura.

Il CIG, una volta acquisito, deve essere indicato nel contratto di appalto e in tutta la documentazione della singola procedura.

Il *Codice Unico di Progetto* (CUP) identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).

Il CUP va riportato negli atti relativi alla procedura.

Art. 15) Requisiti di partecipazione e verifiche

Gli OE che intendono contrarre con al presente SA debbono essere in possesso dei requisiti di partecipazione generali indicati dagli artt. 94,95e 98 del codice, che vanno documentati tramite autocertificato sin dalla presentazione del preventivo/offerta, a pena di esclusione.

A ciò aggiungasi i seguenti requisiti di ordine speciale indicati nell'art. 100 del codice, che il RUP ha facoltà di richiedere: l'idoneità professionale; la capacità economica e finanziaria; le

capacità tecniche e professionali, che debbono essere autocertificati in sede di presentazione del preventivo/offerta, sempre a pena di esclusione.

I predetti requisiti, sia di ordine generale che speciale, devono essere posseduti dall'OE alla data di presentazione del preventivo/offerta, e debbono permanere fino alla stipula del contratto e per tutta la sua durata.

L'attestazione del possesso degli stessi dovrà essere resa dall'operatore economico tramite autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR. n. 445/2000, ovvero, tramite compilazione di un modello semplificato predisposto dalla SA.

Limitatamente agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000, il codice (art.53) prevede una misura di semplificazione per la quale il possesso dei requisiti è attestata dagli OE tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La dichiarazione può essere resa anche tramite presentazione del *Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)* che la contiene secondo quanto indicato dall'art. 91 comma 2 del codice, con riferimento alle procedure negoziate.

Il RUP prima di procedere alla proposta di affidamento/aggiudicazione e quindi prima ancora della richiesta di autorizzazione alla stipula del contratto, verifica la sussistenza dei requisiti generali e speciali ove richiesti.

Permane in capo al RUP il compito di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese dagli operatori economici, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Il RUP può comunque eseguire tali controlli ogni qualvolta sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato dagli operatori economici.

Qualora in sede di verifica dei requisiti dichiarati, venga rilevata la mancanza dei requisiti richiesti, il RUP procederà: a richiedere la risoluzione del contratto; a richiedere l'escussione della garanzia definitiva, ove esistente; alla comunicazione all'ANAC; alla richiesta di adozione di specifico provvedimento con cui si dispone la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di affidamento della SA per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento stesso.

Con riferimento agli affidamenti di importo pari o superiore a euro 40.000, la verifica dei requisiti, delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché dei dati e dei documenti a comprova dei requisiti di ordine speciale, avviene tramite il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), secondo le indicazioni contenute nella delibera Anac n. 262 del 20 giugno 2023.

PARTE III

DISCIPLINA GENERALE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 16) Procedure e termini di affidamento sotto soglia

L'art. 50 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le modalità procedurali riassunte nel seguente schema:

Modalità di affidamento	Tipologia di appalto
<p>AFFIDAMENTO DIRETTO anche senza consultazione di operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante Art.50 comma 1 lett. a) e b)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lavori di importo inferiore a 150.000 euro ▪ servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro
<p>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici Art. 50 comma 1 lett. c)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro
<p>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, salva la possibilità di applicare la disciplina dei contratti sopra soglia, previa adeguata motivazione Art.50 comma 1 lett. d)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 [Soglie di rilevanza europea]
<p>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici Art. 50 comma 1 lett. e)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alla soglia comunitaria

PARTE IV - LE SINGOLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

IV.I - GLI AFFIDAMENTI DIRETTI

Art. 17) Affidamenti diretti di lavori servizi e forniture ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del codice – La procedura e le sue fasi

L'All. I.1 all'art.3 lett. d) del codice definisce l'affidamento diretto quale «l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice». In tale contesto, va premesso che, la procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'interpello volto alla acquisizione di una pluralità di preventivi non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze.

Sotto il profilo preliminare e procedimentale, al fine di valutare la percorribilità di tale procedura, la SA, prima di procedere ad un eventuale affidamento diretto, verifica se l'appalto in questione abbia un interesse transfrontaliero, da accertarsi secondo i criteri indicati al precedente articolo 9) del presente regolamento.

Verificato quanto sopra, e l'importo dell'appalto indicato dall'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del codice, la SA, adotta tale procedura che si compone delle seguenti fasi:

- Avvio della procedura;
- Selezione dell'affidatario;
- Affidamento.

Art. 18) Avvio della procedura

L'*affidamento diretto* di lavori, servizi e forniture è avviato, nell'ambito delle attività pianificate, mediante presentazione di una formale Richiesta di avvio procedura, indirizzata all'Organo competente individuato secondo quanto disposto dalla normativa federale.

Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli organi sopra indicati, a norma dell'art. 17 comma 1 la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Negli affidamenti diretti la decisione individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

La Richiesta di avvio procedura deve riportare altresì i seguenti elementi:

- il soggetto richiedente;
- la motivazione e l'esigenza di procedere;
- la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'intervento/prestazione/bene con le relative caratteristiche tecniche e qualitative in ragione della natura/complessità della prestazione, tramite predisposizione di un Capitolato tecnico;

- l'importo massimo stimato dell'appalto, al netto dell'IVA di legge, comprensivo del valore di eventuali opzioni e rinnovi, con indicazione, se del caso, dei costi della manodopera;
- i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico- professionale richiesti e gli eventuali requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice;
- le modalità di individuazione del contraente;
- il luogo di esecuzione e/o di consegna;
- la modalità e i tempi di esecuzione della prestazione;
- la garanzia definitiva o la motivazione della mancata richiesta della stessa
- l'indicazione del RUP, del DL e dell'eventuale DEC;
- m) la motivazione di assenza di un interesse transfrontaliero certo, per affidamenti diretti di importo pari o superiore a 5.000.

Art. 19) Fase di Selezione dell'affidatario

Terminata la fase di avvio il RUP assume le iniziative tese alla ricerca dell'affidatario introducendo la fase di selezione informale.

La fase di selezione informale, nella quale il RUP della stazione appaltante può procedere eventualmente ad indagini di mercato o all'acquisizione di più preventivi o anche di un solo preventivo che vengono valutati discrezionalmente dalla SA, può avvenire con o senza l'impiego di una piattaforma certificata.

Indagine esplorativa di mercato

L'indagine esplorativa di mercato volta a raccogliere preventivi, mediante pubblicazione di relativo invito alla presentazione dei preventivi sulla piattaforma PAD, consente di valutare le possibilità offerte dal mercato prima di affidare direttamente la fornitura (e non richiede una valutazione sulla congruità del prezzo). Tale indagine non rappresenta un invito a partecipare a gara pubblica, né un'offerta o promessa al pubblico o promessa al pubblico e così non vincola in alcun modo la SA.

L'avviso deve prevedere, in allegato, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, e speciale se richiesti, che l'operatore economico dovrà rilasciare a corredo del preventivo e l'informativa sul trattamento dei dati personali.

L'avviso di indagine deve essere pubblicato per un tempo minimo di 5 giorni sul profilo della Stazione Appaltante, sul sito web www.federnuoto.it alla Sezione Bandi di Gara

I preventivi ricevuti, corredati di relazione tecnica e dichiarazione, si intenderanno vincolanti per il fornitore per un periodo massimo di 60 giorni di calendario, mentre non saranno in alcun modo vincolanti per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori indagini volte all'affidamento di cui trattasi.

Il RUP, una volta scaduto il termine di cui all'avviso, procederà all'esame delle risposte pervenute dal mercato e, tramite la relazione, motiverà la scelta del potenziale affidatario.

Indagine informale tramite consultazioni di cataloghi/listini o acquisizione di preventivi

Nella richiesta di acquisto il RUP documenta l'indagine di mercato informale effettuata tramite, ad esempio, esame di cataloghi, listini, etc. o allegando i preventivi già in suo possesso, e conclude con la relazione in cui motiva la scelta del potenziale affidatario.

Indicazione del potenziale affidatario sulla base di un unico preventivo

Il RUP, mediante apposita relazione cui va allegato il preventivo, propone alla SA il potenziale affidatario; dovranno essere forniti gli elementi riguardo a tale scelta afferenti di congruità del prezzo in relazione alle condizioni di mercato; della particolare conformazione del mercato e della assenza di alternative

Il CIG deve essere acquisito in modalità digitale al termine della procedura di affidamento diretto. Posto ciò questa SA ritiene fattivamente preferibile la acquisizione del CIG sin dalla fase di avvio della procedura.

In tutti e tre i casi la Stazione Appaltante, se accoglie la proposta contenuta nella richiesta di acquisto, effettua la procedimentalizzazione dell'affidamento, sulla piattaforma telematica.

La scelta dell'affidatario, resa all'esito delle attività di consultazione operate dal RUP, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, viene operata dalla SA a discrezione nel rispetto delle modalità indicate nel presente Regolamento e della sussistenza dei requisiti indicati dal Codice.

L'eventuale interpello di più operatori economici non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione.

Ferma restando l'applicazione del principio di rotazione, nella scelta dell'affidatario la SA tiene conto di attività precedenti dell'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della procedura, purché siano idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento.

Art. 20) Fase di affidamento

Dopo la selezione l'affidatario ed eseguite dal RUP le operazioni di verifica sul possesso dei requisiti generali e speciali, le SA procedono all'affidamento tramite apposita Delibera.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Codice la Delibera di affidamento e autorizzazione alla stipula del contratto, in aggiunta a quelli già acquisiti nella procedura, contiene i seguenti elementi:

- l'oggetto dell'affidamento
- il fornitore e la sua scelta con richiamo alla proposta di affidamento del RUP;
- la durata del contratto;
- l'importo di affidamento al netto dell'IVA e, in caso di affidamenti ad alta intensità di manodopera, l'importo dei costi della manodopera indicati dall'OE;
- la contribuzione a favore dell'ANAC, per gli appalti di importo stimato pari o superiore ad euro 40.000;
- i dati dell'operatore economico affidatario;
- l'eventuale nomina del DEC;
- l'esclusione della garanzia definitiva e la sua motivazione;

- l'anticipazione del prezzo e/o la sua eventuale esclusione alla ricorrenza delle relative cause;
- il possesso, da parte del fornitore, dei requisiti di carattere generale, nonché di quelli, ove richiesti, inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Art. 21) Criteri di Aggiudicazione

Nell'ipotesi di affidamento diretto di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art.50 codice, non essendovi confronto di gara competitivo, si procede con un eventuale raffronto tra preventivi, di spesa forniti da due o più operatori economici.

Va perseguito il principio del risultato e si dovrà pertanto dare evidenza e tenere conto degli elementi anche qualitativi, sebbene valutati in maniera informale dal *RUP*, ciò con particolare riferimento ai servizi ad alta intensità di manodopera, per come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera e) dell'Allegato I.1 del Codice.

IV.II LE PROCEDURE NEGOZiate

Art. 22) Procedure Negoziata per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), d), e) del codice – La procedura e le sue fasi

Le procedure negoziate sono definite dell'Allegato I.1, che riproduce sostanzialmente quanto contenuto nelle Linee guida n.8 dell'ANAC, come "le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto".

Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di cui all'art. 50 comma 1 lett. c), d) ed e) per l'affidamento di contratti di lavori e servizi di importo pari o superiore a. 150.000 e inferiore alla soglia di rilevanza europea e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice.

Anche per dette procedure, riguardo la loro esperibilità o meno, va preliminarmente accertata la assenza di un interesse transfrontaliero, secondo quanto indicato nell'art.9 del presente Regolamento.

Fasi della procedura

La procedura negoziata si articola nelle seguenti fasi:

- avvio della procedura con l'adozione della decisione di contrarre;
- selezione degli operatori economici;
- invito agli operatori economici selezionati e invitati confronto competitivo e scelta dell'affidatario;
- proposta e provvedimento di aggiudicazione.

Art. 23 Avvio della procedura

Anche per le procedure negoziate a norma dell'art. 17 comma 1 del codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti

concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Con la Delibera vengono approvati i seguenti documenti:

- l'avviso di manifestazione di interesse (nel caso in cui si sceglie di individuare gli operatori economici tramite indagine di mercato) o la richiesta di manifestazione di interesse (nel caso in cui si sceglie il ricorso all'elenco degli operatori economici);
- il capitolato speciale di appalto;
- lo schema di contratto;
- i criteri di valutazione;
- lo schema di lettera di invito;
- i criteri di selezione degli operatori economici (requisiti capacità economica/tecnica);
- il criterio di aggiudicazione (scegliendolo tra il criterio del prezzo più basso o il criterio qualità/prezzo - art. 50 comma 4 del Dlgs 36/2023);
- le principali condizioni contrattuali.

Art. 24) Selezione degli operatori economici

Nelle procedure sopra indicate la SA individua gli operatori economici da invitare mediante uno die seguenti strumenti:

- indagine di mercato previa acquisizione di manifestazione di interesse tramite la piattaforma PAD;
- consultazione degli elenchi di operatori economici proprio o ricorrendo al MePA;
- quando necessario attraverso gli altri strumenti istituzionali di consultazione.

La presente SA predilige, salva la facoltà di procedere a diverse modalità, il ricorso alla indagine di mercato tramite Avviso pubblico di Manifestazione di interesse che verrà pubblicato sul sito della SA nella sezione *Bandi di gara* e, per il tramite della PAD, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) dell'ANAC.

L'Avviso, approvato con la indicata Delibera deve riportare almeno i seguenti elementi:

- la descrizione dettagliata della prestazione (con allegazione di separato *Capitolato tecnico*);
- la durata e il luogo di esecuzione;
- l'importo massimo stimato;
- il criterio di aggiudicazione (minor prezzo/OEPV);
- i requisiti di carattere generale *ex art. 94, 95 e 98 del Codice*;
- gli eventuali requisiti di carattere speciale *ex art. 100 del Codice* (idoneità professionale, capacità economica/finanziaria, capacità tecniche e professionali se richiesti);
- l'indicazione dell'eventuale numero massimo di operatori economici da invitare alla *procedura negoziata* tra quelli che hanno manifestato interesse a partecipare (in tal caso ovverosia quando si ritenga di limitare il numero degli invitati rispetto agli OE interessati, i criteri di selezione dei contraenti che devono essere oggettivi, coerenti con

l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza);

- l'indicazione del RUP;
- i contatti della SA per la presentazione di eventuali chiarimenti;
- le modalità e il termine con cui gli operatori economici dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse.

Allo scadere dei termini per la presentazione della manifestazione di interesse, il RUP effettua una verifica di ammissibilità delle manifestazioni pervenute, dandone atto in un verbale o apposita nota.

Art. 24.1) Criteri per la selezione degli operatori economici da invitare a seguito di indagine di mercato

L'art. 50 comma 2 del codice vieta il metodo del sorteggio o di altro metodo di estrazione casuale per la individuazione degli OE da invitare alle procedure.

L'art. 1 dell'All. II.1 dispone che la individuazione degli OE da invitare deve avvenire nel rispetto del criterio della rotazione.

L'art.2 comma 3 e l'art. 3 comma 4 di detto allegato dispongono che criteri per la selezione degli operatori economici da invitare a seguito di indagine di mercato debbono essere oggettivi e non discriminatori, proporzionati e trasparenti.

I criteri sono utilizzati per stilare la graduatoria di concorrenti, dalla quale possono essere esclusi soltanto coloro che non hanno dichiarato il possesso dei requisiti di partecipazione, nonché gli eventuali aggiudicatari uscenti.

Con riferimento ai lavori, i criteri di selezione che le stazioni appaltanti adottano al fine di stilare la graduatoria sono i seguenti: a) importo complessivo dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio di riferimento antecedente la pubblicazione dell'avviso, relativi alla categoria prevalente, da dimostrarsi con i certificati di esecuzione lavori; b) numero di personale dipendente al momento di presentazione della manifestazione di interesse;

Con riferimento ai servizi e alle forniture, i criteri di selezione che le stazioni appaltanti adottano al fine di stilare la graduatoria sono i seguenti:

- a) fatturato globale riferibile all'ultimo triennio (o quinquennio) antecedente la pubblicazione dell'avviso;
- b) importo complessivo dei servizi analoghi regolarmente svolti nello stesso arco temporale;
- c) numero di personale dipendente al momento di presentazione della manifestazione di interesse.

Art. 24.2) Invito agli operatori economici selezionati e invitati, confronto competitivo e scelta dell'affidatario

Predisposizione delle Lettere d'invito

A seguito dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura secondo quanto precede la SA predisponde le relative Lettere di invito da inviare agli OE selezionati che devono contenere i seguenti elementi:

- la tipologia dell'acquisizione (lavoro/servizio/fornitura);
- la decorrenza e la durata della prestazione;
- l'importo massimo stimato al netto dell'IVA, comprensivo delle eventuali opzioni *ex art.* 120 del Codice, con la quantificazione, se del caso, dei costi della sicurezza da rischi interferenziali e dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice;
- il nominativo del RUP;
- i requisiti di carattere generale (e speciale ove richiesti) per la partecipazione alla procedura;
- le modalità e il termine di presentazione dell'offerta;
- il criterio di aggiudicazione prescelto (minor prezzo o OEPV);
- l'indicazione di eventuale subappalto consentito secondo quanto indicato dall'art. 119 del Codice;
- l'indicazione che in caso di eventuale avvalimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 104 del Codice;
- il richiamo all'obbligo di prestare la garanzia provvisoria e/o definitiva, da parte dell'aggiudicatario, prima della stipula del contratto oppure la motivazione in caso di deroga a tale obbligo ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice;
- l'anticipazione del prezzo e la sua eventuale esclusione;
- la data e l'orario della prima riunione anche telematica, nella quale il RUP, procede alla verifica della documentazione amministrativa;
- l'informativa ai sensi dell'art. 13 del *Regolamento generale per la protezione dei dati personali* n. 2016/679 (GDPR), con l'indicazione del Titolare del trattamento dei dati
- la clausola sociale ove prevista.

Alla *Lettera di invito* devono essere allegati:

- la domanda di partecipazione, contenente le dichiarazioni da rendersi sotto forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. n. 445/2000;
- il documento di gara unico europeo (DGUE) *ex art.* 91 del Codice, se ritenuto necessario dal RUP;
- la dichiarazione, resa dal sottoscrittore dell'istanza di partecipazione, sulle generalità dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice;
- il *Capitolato tecnico*;
- ove prevista, la bozza del DUVRI che costituirà parte integrante del contratto, a pena di nullità;
- lo schema di contratto che deve contenere le principali clausole contrattuali, nonché i seguenti elementi:
- il richiamo alla eventuale garanzia provvisoria ed a quella definitiva (i cui estremi saranno indicati nel contratto);
- le eventuali coperture assicurative richieste (i cui estremi saranno indicati nel contratto);

- la misura delle penali, calcolate in conformità a quanto previsto dall'art. 126 del Codice;
- l'eventuale assunzione di ulteriori impegni di carattere migliorativo, richiamati in sede di offerta tecnica (in caso di OEPV);
- la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010;
- le modalità di fatturazione elettronica e le indicazioni in ordine allo split payment;
- i casi di risoluzione;
- la clausola di recesso unilaterale a favore della SA;

Nella Lettera di invito devono essere chiaramente specificati i documenti che gli OE economici sono tenuti ad inviare per la presentazione della offerta ad inserire nelle buste telematiche amministrativa, tecnica (solo nell'OEPV) ed economica.

Art. 24.3) Esclusione automatica delle offerte anomale

Secondo quanto disposto dall'art. 54 del codice, nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

Art. 24.4) Commissione Giudicatrice

A conclusione della fase di selezione delle offerte nelle procedure di aggiudicazione di contratti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice una Commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.

Art. 24.5) Verifiche dei requisiti

All'esito delle operazioni procedurali, la Commissione di valutazione avvia la verifica dei requisiti generali e speciali autocertificati che avrà ad oggetto il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94, 95 e 98 del Codice e di carattere speciale, ove richiesti, ai sensi dell'art. 100 del Codice (idoneità professionale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria).

In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte, la verifica di congruità e la formulazione della proposta di

aggiudicazione competono alla commissione giudicatrice, a cui può partecipare il RUP anche in qualità di presidente.

Art. 24.6) Criteri di Aggiudicazione

Nelle ipotesi in cui sia avviata una procedura negoziata senza bando di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) dell'art.50 del D. Lgs. 36/2023 si procede all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2. Tuttavia sono aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'*offerta economicamente più vantaggiosa* individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del comma 2, del menzionato art. 108 del Codice: i servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera e) dell'Allegato I.1 del Codice; i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a euro 140.000; i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a euro 140.000 caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione; gli affidamenti di appalto integrato; i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

La presente SA utilizza di massima il criterio dell'OEPV per la maggior parte delle procedure. Può essere, comunque, utilizzato il criterio del *minor prezzo* per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'art. 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 del Codice.

Art. 25) Proposta e provvedimento di aggiudicazione

Al termine della fase del confronto, nonché al *termine della procedura di valutazione, ed all'esito della stessa*, ove sia applicato il criterio della OEPV la Commissione rimette gli atti al RUP.

Quest'ultimo - sulla base delle risultanze dei verbali e all'esito della valutazione di competenza - formula eventuale motivata proposta di aggiudicazione nei confronti della migliore offerta non anomala

In caso di procedure con il criterio del minor prezzo la proposta motivata è formulata in via diretta dal RUP.

La SA esamina la proposta di aggiudicazione e verifica la sua conformità all'interesse da perseguire; verifica altresì il possesso dei requisiti in capo all'OE individuato e dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace.

All'esito positivo delle suddette verifiche, la SA emana la Delibera di aggiudicazione.

Con tale atto sono approvati tutti gli atti della procedura (inclusi i verbali del RUP e della Commissione), previa verifica di legittimità. Nel medesimo vengono riepilogati i punteggi

conseguiti dagli operatori economici con la specifica, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'OEPV, di quelli relativi alle offerte tecniche ed economiche.

Copia del provvedimento di aggiudicazione è notificata al RUP e agli eventuali DEC e DL, ove nominati.

Il provvedimento di aggiudicazione contiene:

- il riferimento alla decisione di contrarre;
- l'indicazione del criterio di selezione adottato;
- il riferimento ai verbali e/o alla documentazione della procedura;
- l'importo negoziato dell'affidamento;
- la modalità di copertura finanziaria del contratto;
- i dati anagrafici e societari del contraente;
- il codice identificativo gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) (quando previsto);
- il riferimento alla positiva verifica del possesso dei requisiti, dichiarati dall'operatore economico nel corso della procedura.

La comunicazione dell'aggiudicazione è effettuata nei termini e secondo le modalità disposte per l'accesso agli atti dei candidati.

Nell'ambito della procedura svolta sul MePA l'obbligo di comunicazione può essere assolto attraverso l'inserimento del relativo avviso nell'area comunicazioni della piattaforma telematica.

Art. 26) Informazioni ai candidati e agli offerenti e accesso agli atti

Le informazioni ai candidati e tutte le comunicazioni ed accessi relativi alle procedure ed al loro svolgimento sono rese e garantire dalla SA in osservanza delle disposizioni dettate dal Codice

PARTE V - STIPULA DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA

Art. 27) Termini Dilatori

Riguardo ai contratti sotto soglia l'art. 55 con la finalità di ridurre la distanza temporale tra la definizione degli affidamenti e l'esecuzione del contratto, prevede:

- un termine dilatorio di *30 giorni, decorrenti dall'aggiudicazione*, per la stipula del contratto (dimidiandoli dunque rispetto al termine di 60 giorni previsto nel caso dei contratti sopra soglia);
- *esclude, l'applicazione dei termini dilatori* previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 18 (c.d. "*stand still*", sostanziale e processuale), rendendo, dunque, possibile stipulare il contratto immediatamente dopo l'aggiudicazione.

Art. 28) Stipula del contratto e imposta di bollo

La stipula dei contratti sottosoglia di cui al presente regolamento deve avvenire entro trenta giorni dal provvedimento dall'aggiudicazione o dall'affidamento secondo quanto disposto dall'art. 55 comma 1 del codice e non è soggetta ai termini dilatori di cui all'art. 18 commi 3 e 4.

Il contratto viene stipulato in osservanza delle disposizioni dell'art. 18 del Codice; nelle procedure di cui al presente Regolamento la stipula del contratto, da sottoscrivere in forma digitale, avverrà attraverso lo scambio di posta elettronica certificata o altri sistemi elettronici di recapito qualificato secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria.

Il *Capitolato* e il computo metrico estimativo, richiamati negli atti dell'appalto, fanno parte integrante del contratto.

A pena di nullità deve altresì essere allegato al contratto anche il *DUVRI*, nei casi in cui si è stato necessario redigerlo.

Sono a carico dell'affidatario/aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, tutte le spese relative alla stipula e alla eventuale registrazione del contratto nonché le tasse e i contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione. La registrazione del contratto avviene solo in caso d'uso ed il relativo onere è da porsi a carico dell'operatore economico.

I contratti della presente SA sono soggetti ad imposta di bollo, salvo eventuali esenzioni previste dalla legge.

Art. 29) Esecuzione anticipata del contratto

Per tutti gli affidamenti di importo inferiore alle soglie europee, solo a seguito della verifica dei requisiti sull'affidatario/aggiudicatario¹⁵, il *RUP* può richiedere l'esecuzione anticipata del contratto (art. 50, comma 6 del Codice). Nel caso in cui non si proceda alla stipula, l'affidatario/aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal *DL* e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni ordinate dal *DEC*, ove nominato.

E' altresì prevista la esecuzione anticipata d'urgenza, prima della stipula, quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali,



cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea (art. 17, comma 9 del Codice).

PARTE VI - DISPOSIZIONI ULTERIORI

Art. 30) Le Garanzie - Garanzia provvisoria e garanzia definitiva

Garanzia provvisoria

L'art. 53 del Codice prevede che nelle procedure di cui all'articolo 50, comma 1, "la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente".

La garanzia provvisoria pertanto non è richiesta per i casi di affidamenti diretti sotto soglia di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b).

La stessa invece può essere richiesta nelle Procedure negoziate di cui all' art. 50 comma 1 lett. c), d) ed e) quando, tenuto conto della tipologia e della specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze, da indicare nella decisione di contrarre o altro atto equivalente. Nei casi in cui la garanzia provvisoria sia richiesta potrà essere rilasciata sotto forma di cauzione o di fideiussione, ed il suo ammontare non può superare l'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

Il D. legislativo n.209 del 31.12.24 ha inserito il comma 4 bis all'art. 53 del codice prevedendo alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

Garanzia definitiva

Nelle procedure sotto soglia di cui all'art. 50 comma 1, del Codice, viene di massima richiesta, a opera del RUP all'OE la presentazione della *garanzia definitiva*, di cui all'art. 117 del Codice, a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

A richiesta della SA detta garanzia è integrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria. (cfr. art. 53 comma 4 bis del codice modificato dal decreto correttivo D.L. 209/24)

Per i contratti sotto soglia, la garanzia definitiva è richiesta nella misura del 5% dell'importo contrattuale, fatta eccezione per gli affidamenti fino ad euro 40.000,00, per i quali si ritiene che la stessa possa non essere richiesta, previa adeguata motivazione, che può di massima

consistere con la massima tempestività, in ossequio al principio del risultato, nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti.

L'art. 53, comma 4 del Codice prevede inoltre che "In casi debitamente motivati é facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva é pari al 5 per cento dell'importo contrattuale".

Si riporta anche il parere di ANAC 26.9.2024 che ha evidenziato che in considerazione della ratio rinvenibile nell'esigenza di semplificazione delle procedure, il richiamato comma 4 dell'art. 53 non stabilisce vincoli né detta preclusioni in ordine ai motivi che possono giustificare la mancata richiesta della garanzia definitiva.

Laddove richieste, le garanzie sotto forma di fideiussione devono essere emesse e firmate digitalmente, come meglio specificato all'art. 106 comma 3 del Codice.

Art. 31) Penali e premialità

Ai contratti relativi alle procedure di cui al presente Regolamento vengono applicate le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 126 del Codice, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento vengono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

La misura delle penali applicate verrà indicata dalla SA sin dall'avviso di gara.

Con riferimento agli appalti di lavori, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, la SA provvederà al riconoscimento di un premio di accelerazione, secondo quanto disposto dal comma 2 di detto articolo nei termini dallo stesso indicati.

Con riferimento agli appalti di servizi e forniture, ove ciò sia compatibile con l'oggetto dell'appalto e pertanto previa valutazione da effettuarsi di volta in volta rispetto al singolo affidamento, la SA potrà prevedere il riconoscimento del premio di accelerazione e per la determinazione del relativo ammontare.

In entrambi i suelencati casi la indicazione di tale riconoscimento avverrà dall'avviso di gara.

Art. 32) Revisione dei prezzi

Il comma 1 dell'art. 60, così come modificato dal Decreto Legislativo n.209 del 31.12.24 prevede l'inserimento obbligatorio delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento.

Tali clausole:

- *non devono apportare modifiche* che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;

- *si attivano al verificarsi di particolari condizioni* di natura oggettiva, indicate ai successivi punti da 2 a 4-quater dell'art. 60 ed all'All. II.2 bis del codice.

L'istituto della revisione dei prezzi si applica anche al subappalto.

Art. 33) Anticipazione del prezzo

L'art. 125 e l'art. 33 dell'allegato II.14 disciplinano l'istituto della anticipazione dei prezzi.

L'art. 125 comma 1, dispone che sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, salva la possibilità di incremento di detta misura fino al 30 per cento.

Negli appalti di lavori va corrisposta l'anticipazione all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza. Per i contratti di importo superiore a 500 milioni di euro, l'anticipazione è corrisposta all'appaltatore, in deroga a quanto sopra previsto, nel rispetto delle scadenze definite nel contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attività.

Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14 ((, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 1-bis, del medesimo allegato II.14 per i servizi di ingegneria e architettura))

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.14 l'anticipazione non si applica, nei seguenti casi:

- il contratto ha ad oggetto una prestazione ad esecuzione immediata;
- l'esecuzione delle prestazioni non può essere regolata da apposito cronoprogramma;
- il prezzo delle prestazioni è calcolato sulla base del reale consumo;
- il contratto ha ad oggetto servizi che prevedono prestazioni intellettuali;
- il contratto ha ad oggetto prestazioni che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

Riguardo i contratti pluriennali, l'importo dell'anticipazione viene calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed

è corrisposto entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile, relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

Art. 34) Ricorso a procedure alternative

L'ANAC con il parere in funzione consultiva n. 13 del 13 marzo 2024) - con il limite del il principio di risultato che impone al RUP di valutare attentamente il risultato da conseguire e quindi di salvaguardare/tutelare gli interessi della stazione appaltante - ha ritenuto che «debba considerarsi consentito, in via generale, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie di cui all'art. 50 del Codice Appalti (anche) il ricorso alle procedure ordinarie, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell'affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi».

È pertanto consentito alle SA per gli affidamenti diretti previsti all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), ricorrere alternativamente a procedure negoziate senza bando; per le procedure negoziate di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), di ricorrere alternativamente alle procedure ordinarie del Codice.

La scelta di avvalersi di tali procedure alternative, deve essere motivata in aderenza del principio del risultato sopra espresso nella Delibera autorizzativa.

Art.) 35 Soccorso istruttorio

Al fine di sanare talune irregolarità nella documentazione dell'OE in un'ottica di valorizzare il principio della leale collaborazione delle parti, ispirato alla fiducia nell'azione legittima e trasparente di tutti i soggetti coinvolti, l'art 101 del codice disciplina l'istituto del soccorso istruttorio disponendo che, salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel FVOE, la SA assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

- integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con **esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.**

Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire

risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

Ergo è percorribile il ricorso al soccorso istruttorio per sanare omissioni, inesattezze o irregolarità di quanto prodotto in sede di gara, ad eccezione esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

In tale ultimo caso, è prevista al comma 3 la possibilità di richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica ed economica e su ogni loro allegato; che tuttavia non possono modificare il contenuto delle offerte tecnica ed economica.

Art. 36) Certificato di collaudo

Per i contratti di cui al presente regolamento a norma dell'art. 50 comma 7 del codice la SA può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 37) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'operatore economico deve impegnarsi ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento del contratto, pena la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9 *bis* della medesima Legge.

Tali obblighi di tracciabilità, in linea con le disposizioni ANAC, prevedono i seguenti adempimenti:

- l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva;
- l'effettuazione dei movimenti finanziari mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- l'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG).

A tale scopo, nelle autodichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura, l'OE stesso è tenuto a comunicare il conto corrente dedicato per ricevere i pagamenti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto predetto.

Art. 38) Modalità di pagamento, fatturazione elettronica

Il pagamento del corrispettivo è effettuato con le modalità indicate nel contratto e nei documenti di gara dietro presentazione di una o più fatture in modalità elettronica. I termini di pagamento decorrono dalla data di attestazione di regolare esecuzione/verifica di conformità. Ogni fattura elettronica deve riportare il CIG.

Art. 39) Contribuzione a favore dell'ANAC

La Stazione appaltante e gli operatori economici sono obbligati, in relazione all'importo posto a base delle procedure, al pagamento del contributo a favore dell'ANAC per la partecipazione alle stesse, come fissato dalla Deliberazioni annuali dell'ANAC circa la sua l'entità e le modalità del versamento.

Art. 40) Codice di comportamento e Trattamento dei dati

L'operatore economico nell'esecuzione del contratto ha l'obbligo di rispettare, estendere e far osservare a tutti i propri dipendenti il Codice Etico e le disposizioni sul trattamento dei dati secondo quanto disposto dal GDPR, assunte da codesta SA e pubblicate sul sito istituzionale.

PARTE VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41) Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si fa integrale rinvio al Codice, ed alle successive modifiche o integrazioni dello stesso, nonché alla Linee guida impartite dall'ANAC, che sono ritenute direttamente applicabili indipendentemente dal loro formale richiamo e recepimento nel presente Regolamento.

Art. 42) Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione e sono da ritenersi cogenti nei casi in cui la FIN agisca quale SA per le procedure sotto soglia comunitaria, eccezione fatta per le ipotesi in cui la stessa agisca in autonomia coerentemente con il perseguimento delle proprie finalità e con la propria natura giuridica.

Art. 43) Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di sua pubblicazione sul sito della FIN.